PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4203 di Venerdì 23 marzo 2018

L'applicazione del nuovo regolamento europeo sui DPI

Il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale si applicherà, a parte alcune eccezioni, a decorrere dal 21 aprile 2018. Gli effetti per le aziende, i chiarimenti, gli aggiornamenti e gli adeguamenti attesi.

Brescia, 23 Mar ? Come più volte ricordato nei nostri articoli il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, già formalmente entrato in vigore, da circa due anni, si applicherà (con alcune eccezioni) a decorrere dal prossimo **21 aprile 2018** (in questa data sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE).

È tutto pronto per questo passaggio ulteriore della validità del Regolamento? È tutto chiaro per gli operatori in relazione alle conseguenze pratiche, anche a livello di cogenza normativa, di questo ulteriore step?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB008] ?#>

Probabilmente no, ed è per questo motivo che come giornale abbiamo pensato di tornare ad occuparci del Regolamento che, come ci aveva ricordato in un'intervista Virginio Galimberti, per essere attuato non ha in realtà necessità, come per una direttiva, di uno specifico recepimento nazionale. E proprio a Virginio Galimberti poniamo, in chiusura di articolo, alcune domande su effetti e criticità della prossima scadenza.

Il Regolamento europeo sui DPI e la divisione in categorie

Il Regolamento, rispetto anche a quanto contenuto nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), ha leggermente modificato la stessa **divisione in categorie dei DPI**.

Una nuova divisione in categorie - contenuta nell'allegato I del Regolamento 2016/425 - che non può che avere conseguenze sullo stesso D. Lgs. 81/2008 e sugli allegati.

Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori secondo il nuovo Regolamento sono tre:

- la **categoria I** "comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
  - lesioni meccaniche superficiali;
  - contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
  - contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  - lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
  - condizioni atmosferiche di natura non estrema".

- la **categoria III** comprende "esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
    - sostanze e miscele pericolose per la salute;
    - atmosfere con carenza di ossigeno;
    - agenti biologici nocivi;
    - radiazioni ionizzanti;
    - ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
    - ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di ? 50 °C o inferiore;
    - cadute dall'alto;
    - scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    - annegamento;
    - tagli da seghe a catena portatili;
    - getti ad alta pressione;
    - ferite da proiettile o da coltello;
    - rumore nocivo".

La **categoria II** "comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III".

La categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è poi importante per le **procedure di valutazione della conformità dei DPI** (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).

Altre piccole modifiche riguardano poi proprio gli stessi **requisiti essenziali di salute e di sicurezza** dei dispositivi di protezione individuale, come riportati nell'allegato II del nuovo regolamento.

La necessità di normative di adeguamento

Che, pur mancando la necessità di un decreto di recepimento specifico, ci sia la **necessità di normative applicative specifiche** è stato anche avvertito dal legislatore che nella **legge 25 ottobre 2017, n. 163** "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*" ha previsto un aggiornamento, un adeguamento della normativa in essere, anche con riferimento al tema delle sanzioni e delle notifiche, che dovrebbe avvenire indicativamente (se le nostre leggi non fossero purtroppo spesso in perenne ritardo) entro il **21 novembre 2018**.

Proprio per dare indicazione di quanto atteso riprendiamo dalla legge 163/2017 l'intero articolo 6 (abbiamo aggiunto il grassetto per sottolineare le parti più rilevanti...):

Art. 6

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

1. Il Governo è delegato ad adottare, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti

Commissioni parlamentari, **uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) **aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,** per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con **abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili** con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di **adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425** e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo **con successivo regolamento**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;

d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per **la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare** per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

e) previsione di disposizioni in tema di **proventi e tariffe** per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

f) previsione di **sanzioni penali o amministrative pecuniarie** efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

g) **abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili** con i decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il commento di Virginio Galimberti

In attesa di avere informazioni dai ministeri competenti in merito alle future disposizioni, pubblichiamo, infine, alcune risposte, a titolo personale, ad una domanda posta a **Virginio Galimberti** che, come abbiamo visto in precedenti articoli, ricopre vari ruoli in UNI ed è, in particolare, Presidente della Sottocommissione DPI.

Quali sono le conseguenze più rilevanti della prossima applicazione del regolamento UE 2016/425?

Virginio Galimberti: "*La prossima applicazione del regolamento UE 2016/425 prevista per il 21 Aprile 2018 comporterà sicuramente parecchie modifiche alla legislazione nazionale in particolare in tutte quelle parti che fanno specifico riferimento alla abrogata D.E. 89/686/CEE.*

Di fatto il Regolamento va a sostituire (o modificare, come sembra di capire dall'art 6 comma 3 lettera a) della legge 163/2017) il D.Lgs. 475/92 emanato per il recepimento a livello nazionale della sopra citata direttiva.

L'eventuale abrogazione o modifica del D.Lgs. 475/92 dovrebbe comportare a sua volta la modifica dell'articolo 76 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (Requisiti dei DPI) nel quale, come unico requisito base, si dice che il DPI deve essere conforme alle norme di cui al D.Lgs. 475/92.

Altro punto del regolamento che dovrebbe causare la modifica del D.Lgs. 81/2008 (art 77 comma 5 obbligo di addestramento) sta nel fatto che inserisce in terza categoria (grandi rischi o "salvavita" per la vecchia direttiva o D.Lgs. 475/92) i dispositivi di protezione dell'udito che prima erano allocati nella seconda categoria.

L'attuale art 77 comma 5 richiede che: l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.

Ulteriore conseguenza dell'applicazione del regolamento UE 2016/425 nei confronti del D.Lgs. 81/2008 consiste nell'adeguamento della terminologia riportata nell'allegato VIII del decreto.

Ai fini dell'applicazione dei nuovi Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (RES), oltre ad inserire un capitolo "Osservazioni preliminari" con il quale si specifica cosa sono i RES che devono essere conferiti da parte del fabbricante al DPI e come ciò deve essere fatto, al punto 1 viene giustamente sostituito il termine "Assicurare" riportato nella DE con "Offrire".

La maggior parte dei cambiamenti è rappresentato da un adeguamento più consono dei termini mantenendo inalterati i requisiti richiesti.

Come novità si possono evidenziare le seguenti aggiunte:

- Punto 1.3.4 ? relativo a "Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili" (es.: giacche per motociclisti)

- Punto 1.4 - Istruzioni e informazioni del fabbricante - i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione; - k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la

data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate; - l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE - Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI

- Punto 3.8.2 ? Dispositivi conduttori (Lavori sotto tensione)

Con riferimento alla documentazione tecnica che il fabbricante deve produrre per la certificazione dei DPI il nuovo regolamento, a differenza della abrogata direttiva, non fa più distinzione di contenuti tra la prima categoria e le altre.

Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria consiste nel fatto che devono prevedere il "Controllo interno della produzione" (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.

Altro grosso problema per il quale al momento non si riesce a recuperare indicazione è rappresentato dalla gestione del periodo di interregno di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal 21 Aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore fino al 21 Aprile 2019".

Articolo e intervista di Tiziano Menduto

***Scarica la normativa di riferimento*:**

Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Consiglio delle Comunità Europee - Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992)

LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.